



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale*  
*Direzione generale per le risorse umane e finanziarie*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2024;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2023 concernente la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022;

VISTO il C.C.N.L. 2016-2018 – 9 marzo 2020 relativo al personale dell'Area centrali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2023, n. 208 recante “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito”;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 gennaio 2019 e in particolare la previsione contenuta nell'articolo 5, comma 4: “Sono assoggettati a controllo sistematico e generalizzato i pagamenti degli emolumenti corrisposti al personale dirigenziale a titolo di remunerazione della retribuzione di risultato”,

VISTO il Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'ex Ministero dell'Istruzione adottato con Decreto ministeriale n. 150 del 5 maggio 2021;

VISTO il Decreto Ministeriale 1° agosto 2024 n. 159 che autorizza il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie a predisporre i provvedimenti amministrativo-contabili per l'erogazione ai Capi Dipartimento di questo Ministero della retribuzione di risultato relativa all'anno 2021, secondo la misura prevista nella tabella allegata al medesimo decreto e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il Decreto Ministeriale 17 settembre 2024 n. 186 che autorizza il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie a predisporre i provvedimenti amministrativo-contabili per l'erogazione ai Direttori generali dell'Amministrazione centrale e degli Uffici scolastici regionali della retribuzione di risultato relativa all'anno 2021 secondo la misura prevista nella tabella allegata al medesimo decreto, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la circolare n. 8/2012 del Dipartimento Funzione Pubblica recante “Limiti retributivi - articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;

VISTA la circolare del 6 marzo 2020 n. 0016211 con cui il Dipartimento Funzione Pubblica ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità applicative del citato articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

CONSIDERATO che, ai fini della verifica del tetto retributivo, la citata circolare n. 8/2012 richiama quale criterio da utilizzare ordinariamente quello della competenza e, al riguardo, precisa che “è da considerarsi di competenza dell'anno in cui viene erogata anche la parte di trattamento accessorio che, di norma, viene



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale*  
*Direzione generale per le risorse umane e finanziarie*

*corrisposta nell'anno successivo rispetto a quello in cui sono effettuate le prestazioni. Tale è ad esempio il caso della retribuzione di risultato [...] la cui corresponsione è subordinata alla verifica successiva del raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'anno precedente"* e, pertanto, ai fini della verifica del tetto retributivo, necessaria a quantificare la retribuzione di risultato per l'anno 2021, va considerato di regola l'anno 2022;

CONSIDERATI, inoltre, i chiarimenti di cui alla successiva circolare del 6 marzo 2020 n. 0016211 forniti al fine di evitare anomalie e disparità di trattamento per i casi in cui si sia verificato, nel corso dell'anno di riferimento della retribuzione di risultato, il passaggio ad altro incarico dirigenziale che comporti una diversa retribuzione complessiva;

CONSIDERATO che, per tali casi, l'applicazione del predetto criterio di competenza, così come sopra richiamato, *"determina effetti non in linea con la ratio [...] rispetto agli obiettivi perseguiti dalla normativa in materia di tetto retributivo"* e che, ai fini della verifica dei limiti retributivi, va considerato l'anno stesso di passaggio di funzione e, pertanto, per tali casi, per quantificare la retribuzione di risultato per l'anno 2021, nel rispetto del tetto retributivo, va considerato il medesimo anno 2021;

RITENUTO, inoltre, alla luce di quanto richiamato, ai fini della verifica del tetto retributivo, di dover decurtare, dalle retribuzioni percepite negli anni di riferimento, eventuali emolumenti percepiti dagli interessati a titolo di retribuzione di risultato, riferiti alle annualità precedenti;

CONSIDERATO che la suddetta Circolare del 6 marzo 2020 n. 0016211, sempre per i casi suddetti in cui si sia verificato, nel corso dell'anno di riferimento della retribuzione di risultato, il passaggio ad altro incarico dirigenziale, specifica che *"ferma restando l'applicazione del tetto retributivo su tale nuovo trattamento secondo i criteri generali definiti nella circolare n. 8 del 2012, le eventuali somme erogate a titolo di retribuzione di risultato in relazione al precedente rapporto di lavoro non soggiacciono al predetto tetto limitatamente all'importo che avrebbe potuto essere erogato nel caso in cui non fosse intervenuto tale passaggio"*;

TENUTO CONTO delle verifiche effettuate ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RITENUTO, sulla base delle indicazioni richiamate, ai fini del rispetto dei limiti retributivi, di dover rideterminare, in diminuzione rispetto a quanto disposto con il citato DM n. 159 del 2024, la quota di retribuzione di risultato spettante in qualità di Capo Dipartimento per il 2021 al dott. Jacopo Greco e al dott. Stefano Versari;

DECRETA

1. Ai Capi Dipartimento in servizio presso l'ex Ministero dell'Istruzione nell'anno 2021 è attribuita, per il medesimo anno, la retribuzione di risultato secondo la seguente tabella:



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale*  
*Direzione generale per le risorse umane e finanziarie*

<b>Retribuzione di risultato spettante anno 2021</b>					
Nominativo	Retribuzione di risultato contrattuale spettante		Integrazione retribuzione di risultato spettante		Totale spettante
	Lordo Dip.	Lordo Stato	Lordo Dip.	Lordo Stato	Lordo Dip.
Bruschi Marco	6.081,27	8.069,85	33.752,80	44.789,97	39.834,07
Greco Jacopo	7.868,34	10.441,29	27.220,89	36.122,12	35.089,23
Versari Stefano	7.120,06	9.448,32	24.632,17	32.686,89	31.754,23

2. Gli importi indicati nell'art. 1 sono corrisposti mediante la gestione partitaria con il cosiddetto "cedolino unico" del sistema NoiPA del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Direttore Generale

Antonella Iunti